

Fondazione di libero passaggio di UBS SA  
Casella postale  
CH-4002 BasileaConto di libero passaggio  
\_\_\_\_\_

## Versamento Conto di libero passaggio UBS

---

**Dati personali dell'intestatario della previdenza<sup>1</sup>**

_____	_____
Cognome	Nome
_____	_____
Via, N.	NPA, Località
_____	756. . . . .
Data di nascita	N. AVS
_____	_____
Stato civile	Telefono

---

**Data**

Indicazione: Il trattamento delle domande di versamento può impegnare fino a 10 giorni lavorativi a partire dal momento della ricezione della stessa.

Data di versamento \_\_\_\_\_ (al massimo tre mesi nel futuro)

---

**Sono da allegare in ogni caso:**

- Certificato di registrazione dello stato di famiglia / certificato individuale di stato civile (rilasciato non più di tre mesi fa) risp. certificato di matrimonio / di unione domestica
- Copia di un documento di identificazione con la firma dell'intestatario di previdenza
- Copia di un documento di identificazione con la firma del coniuge / del partner registrato

Documenti in lingua straniera sono da presentare con una traduzione autenticata in tedesco, francese, italiano o inglese.

---

**Motivo del versamento** (con indicazione della documentazione che deve essere presentata obbligatoriamente)

Indicazione: I documenti inoltrati non vengono restituiti. Le copie di documenti vengono accettate.

 **Raggiungimento dell'età (a partire dall'età di 59 per le donne e di 60 per gli uomini)** **Definitiva emigrazione dalla Svizzera**

Presupposto: Né attività lavorativa né residenza in Svizzera.

Versamento al massimo un mese prima della data di cessata residenza.

- Allegare certificato di cessata residenza del controllo abitanti con indicazione del posto d'immigrazione (data di partenza non più di un anno fa)  
**oppure**  
allegare certificato di residenza con data di arrivo all'estero (rilasciato non più di tre mesi fa) **oppure** documento equivalente (p.es. l'accertamento a fini fiscali, attestato sul diritto al voto, rilasciato non più di tre mesi fa)

- Non lavoro e non risiedo più in Svizzera:  Sì  
 No (il versamento non è possibile)

– Futuro paese di domicilio: \_\_\_\_\_

**Frontalieri: Cessazione definitiva dell'attività lavorativa in Svizzera**

Presupposto: Né attività lavorativa né residenza in Svizzera.

– Allegare copia della conferma d'annullamento dell'autorizzazione frontiera

– Non lavoro e non risiedo più in Svizzera:

 Sì No (il versamento non è possibile)

– Paese di domicilio attuale: \_\_\_\_\_

 **Invalidità**

Presupposto: Percezione di una rendita totale dell'Assicurazione invalidità federale.

– Allegare copia di certificato attuale di rendita dell'Assicurazione invalidità federale (rilasciato non più di un anno fa)

 **Inizio di un'attività professionale indipendente in Svizzera**

Presupposto: Versamenti possibili soltanto entro un anno dall'avvio dell'attività come occupazione principale. Per il versamento sono ammesse le forme giuridiche di impresa individuale e società di persone, ma non Sagl e SA.

– Allegare copia di certificato attuale della cassa di compensazione dell'AVS

– Attività professionale indipendente come occupazione principale sin dal \_\_\_\_\_

– Attività professionale indipendente come occupazione secondaria sin dal \_\_\_\_\_ (versamento non è possibile se l'attività è esclusivamente secondaria)

 **L'avere di libero passaggio presso l'ultima istituzione di previdenza è inferiore al contributo annuo del lavoratore**

Presupposto: Nessuna affiliazione ad una cassa pensione.

– Allegare copia dell'ultimo certificato di previdenza

– Sono affiliato(a) ad una cassa pensione:

 Sì (il versamento non è possibile) Non

---

**Fondi d'investimento UBS (CH) Vitainvest** **Trasferire i fondi d'investimento UBS (CH) Vitainvest**

Nel deposito UBS con il numero \_\_\_\_\_

 **Vendere i fondi d'investimento UBS (CH) Vitainvest**Investimenti in titoli UBS (CH) Vitainvest vengono venduti alla scadenza del versamento per l'importo necessario. Se gli investimenti in titoli devono essere venduti subito, cioè prima del termine di versamento, serve un [ordine d'investimento in titoli](#) separato.

---

**Versamento** (voglia indicarci per cortesia esclusivamente un conto **intestato a lei**)

Nome della banca \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

Intestato a \_\_\_\_\_

Per pagamenti all'estero allegare per favore il documento d'identificazione bancaria (IBAN ossia SWIFT). Il versamento verrà effettuato in franchi svizzeri (CHF).

---

**L'intestataro della previdenza**

- conferma l'esattezza e la completezza della domanda e della documentazione inoltrata.
- conferisce alla Fondazione di libero passaggio di UBS SA l'autorizzazione a effettuare ulteriori accertamenti.
- accetta le disposizioni contenute nel promemoria «Versamento Conto di libero passaggio UBS».

\_\_\_\_\_  
Luogo\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Firma dell'intestataro della previdenza\_\_\_\_\_  
Luogo\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Firma del coniuge / partner registrato

<sup>1</sup>La forma al singolare comprende anche quella al plurale, la forma al maschile anche quella al femminile.

## Promemoria «Versamento Conto di libero passaggio UBS»

---

### Aspetti fiscali

Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lit. a LIP sottostanno all'obbligo fiscale e di notifica le liquidazioni in capitale superiori a CHF 5 000.

Se l'intestatario della previdenza abita all'estero o se tra breve lascia la Svizzera un'imposta alla fonte viene prelevata. Ugualmente viene prelevata nel caso in cui la fondazione non abbia dati coerenti in merito al domicilio (p.es. casella postale o indirizzo con c/o).

Prima del versamento, la Fondazione di libero passaggio addebita l'imposta alla fonte direttamente sul Conto di libero passaggio UBS. Perciò la somma netta versata può differire dalla somma richiesta inizialmente.

Se, prima del versamento, la persona può dimostrare alla Fondazione che le tasse dovute sul capitale in questione sono già state versate in Svizzera, non verrà detratta l'imposta alla fonte.

---

### Importo bloccato in seguito a riscatti in un istituto di previdenza

Ai sensi dell'art. 79b cpv. 3 della Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di tre anni.

Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, il versamento del capitale nell'arco dei tre anni che seguono il riscatto può comportare l'annullamento o la negazione della deduzione fiscale.

---

### Pagamento in seguito all'emigrazione definitiva dalla Svizzera

Dal 1° giugno 2007 l'accordo sulla libera circolazione delle persone che la Svizzera ha stipulato con l'Unione Europea pone delle restrizioni alla possibilità di pagamento in contanti dell'aver di previdenza di cui sopra. Esse concernono gli intestatari della previdenza che si trasferiscono definitivamente in un Paese dell'UE o dell'AELS (in particolare Islanda e Norvegia).

In seguito a tale accordo gli intestatari della previdenza, che in tali Paesi continuano ad essere assicurati obbligatoriamente presso una previdenza statale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, non possono più richiedere il versamento della parte obbligatoria degli averi di libero passaggio.

Al fine di accertare il diritto al pagamento della parte obbligatoria, l'intestatario della previdenza deve compilare la domanda del Fondo di Garanzia LPP (disponibile sotto [www.verbindungsstelle.ch](http://www.verbindungsstelle.ch) oppure al numero di telefono 031 380 79 71) e inoltrare il modulo corredato della documentazione richiesta direttamente al Fondo di Garanzia LPP (indirizzo: Fondo di Garanzia LPP, Eigerplatz 2, Casella postale 1023, CH-3000 Berna 14). Va tenuto conto del fatto che il processo di verifica dura almeno sei mesi.

Se all'estero non esiste una previdenza statale obbligatoria, viene versata la totalità degli averi di libero passaggio. Voglia allegare la conferma del Fondo di Garanzia LPP alla sua domanda di versamento.

Se invece nel Paese estero esiste un'assicurazione obbligatoria, viene versata soltanto la parte sovraobbligatoria dell'aver di libero passaggio mentre la parte obbligatoria ai sensi della LPP permane bloccata presso la Fondazione di libero passaggio fino almeno cinque anni prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento AVS.

---

### Raggiungimento dell'età pensionamento AVS

Ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OLP, l'aver previdenziale può essere corrisposto all'intestatario della previdenza al più presto cinque anni prima (a partire dall'età di 59 per le donne e di 60 per gli uomini) del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.

Senza obbligo di giustificazione l'intestatario della previdenza può tenere il conto di libero passaggio fino a cinque anni dopo (69 per le donne e di 70 per gli uomini) il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS e poi ritirare l'aver di previdenza.

Dopo il raggiungimento dell'età di 69 ossia 70 anni l'aver di libero passaggio non verrà più remunerato. Data la scadenza di questi conti, la Fondazione può segnalarli all'amministrazione fiscale federale.

**Si applicano le disposizioni regolamentari e legali.**